



UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 260 del 22/12/2025

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PARMA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2025.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'art 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 che determina le funzioni e le competenze attribuite al Presidente della Provincia;
- lo Statuto della Provincia di Parma approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2015, modificato con atto di Consiglio n. 9 del 26/02/2019 e conseguente approvazione dell'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 07/03/2019, che definisce, all'art. 26, le funzioni del Presidente;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U.E.L. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. ha dettato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

- l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 prevede, al comma 4, che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 agosto 2017 che ha aggiornato gli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrando anche il principio applicato del bilancio consolidato;

- il Bilancio Consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto, come previsto dall'articolo 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione, comprendente la Nota Integrativa, e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). Esso è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 151, comma 8 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- quale attività preliminare alla predisposizione dell'area di consolidamento ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capigruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi, da approvarsi con decreto presidenziale, comprendenti:

Elenco 1: comprende gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

Elenco 2: comprende gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

- Il principio contabile di cui all'allegato n. 4/4 stabilisce che devono essere compresi nell'Elenco 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già comprese nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

3) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'Azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni od esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

4) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2 del principio contabile applicato del bilancio consolidato, riportate nel precedente punto 3 del presente atto;

5) **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'Amministrazione come di seguito descritta, **oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo**. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

6) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo della fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

7) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

- il principio contabile applicato del bilancio consolidato, come modificato dal Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, stabilisce che sono rilevanti, tra l'altro, gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, e che rientra in tale casistica, come successivamente evidenziato, Lepida S.c.p.a.;

Il richiamato principio contabile stabilisce che, al fine della predisposizione dell'Elenco 2 degli enti che rientrano nell'area di consolidamento, possono essere esclusi gli enti e le società del gruppo di cui all'elenco 1 nei casi di:

a) ***Irrilevanza***, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per gli enti locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli Enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli Enti e delle Società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o socie-

tà controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente";

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

Il citato principio prevede che i suddetti elenchi siano aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

PRESO INOLTRE ATTO CHE:

- il Rendiconto della Gestione 2024 della Provincia è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 14 del 29/04/2025;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 29/09/2025, è stato approvato il Bilancio Consolidato della Provincia di Parma al 31/12/2024 sulla base delle risultanze del Decreto del Presidente n. 255 del 20/12/2024, che ha approvato gli elenchi 1 e 2 di individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Parma e definito il perimetro di consolidamento per la redazione del Bilancio Consolidato 2024;
- le risultanze complessive degli Elenchi 1 e 2 sopracitati sono le seguenti:

Elenco 1 “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Parma”

Ragione sociale	Forma giuridica	Quota di partecipazione all'01/01/2025	Missioni di Bilancio (Tipologia art. 11-ter c.3 D.lgs 118/2011)
Organismi strumentali			
Nessuno			
Enti strumentali			
Nessuno			
Enti strumentali controllati – art.11ter c.1			
Nessuno			
Enti strumentali partecipati – art. 11ter c.2			

A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna - Parma	Ente pubblico economico	20% (200 quote su 1000)	Missione G: Assetto del territorio ed edilizia abitativa (Tipologia art. 1 1– ter c. 3)
A.S.P. Rodolfo Tanzi	A.S.P. (azienda pubblica di servizi alla persona)	27 quote su 100	Missione K : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Tipologia art. 1 1– ter c. 3)
Fondazione Antonio Bizzozzero	Fondazione	3/7: la Provincia nomina 3 componenti del CdA di cui 1 con funzioni di Presidente	Missione O - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Destinazione Turistica Emilia	Ente pubblico strumentale degli enti locali	Diritto ad un voto in Assemblea	Missione F - Turismo
Ente Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale	Ente Pubblico	27,03%	Missione H: Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Società controllate – art. 11 quater			
T.E.P. S.p.a.	Società per Azioni	50%	Controllo congiunto con Comune di Parma
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.	Società per Azioni	50%	Controllo congiunto con Comune di Parma
Società partecipate - art. 11 quinquies			
Lepida S.c.p.a.	Società consortile per azioni	0,0014%	Società titolare di affidamento diretto – Società in house.
So.pr.i.p. SRL In liquidazione ed in concordato preventivo	Società a Responsabilità Limitata	27,92%	La Società viene inserita in quanto l'ente dispone di una quota superiore al 20%. (Società non operativa che sta completando le attività liquidatorie)

Dato atto che i restanti organismi ed enti partecipati della Provincia di Parma di seguito elencati, non rientrano nelle definizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. per essere inclusi nel **Gruppo Amministrazione Pubblica** della Provincia di Parma:

Organismi ed enti partecipati non inclusi nel Gruppo:

Ragione sociale	Forma giuridica	Quota % partecipazione	Motivo di esclusione
Alma S.r.l.	Società a Responsabilità Limitata	8,41%	Società mista pubblico privata con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni	Società consortile per Azioni	0,0028%	Irrilevante per partecipazione inferiore all'1%,
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. Consortile	Società a Responsabilità Limitata	2,33%	Società mista pubblico privata, con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
Centro Padano Interscambio Merci S.p.A	Società per Azioni	8,37%	Società mista pubblico privata, con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
Fiere di Parma S.p.a.	Società per Azioni	15,96%	Società mista pubblico privata, con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
Società di Salsomaggiore Srl (in concordato preventivo ed in liquidazione);	Società a Responsabilità Limitata	15,61%	Società a totale partecipazione pubblica non affidataria diretta di servizi pubblici locali della Provincia e con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%. (La società è in dismissione si è in attesa del completamento delle procedure liquidatorie)
TPER S.p.a.	S.p.A.	0,04%	Irrilevante per partecipazione inferiore all'1%

Per la definizione dell'elenco degli enti componenti il “**Gruppo Amministrazione Pubblica**” oggetto di consolidamento, ovvero da includere nel Bilancio Consolidato 2025 i nuovi parametri di rilevanza, calcolati con riferimento ai valori del 2024 del rendiconto della Provincia e dei bilanci degli organismi partecipati, sono i seguenti:

Parametri	Provincia di Parma	%	Soglia di rilevanza
------------------	---------------------------	----------	----------------------------

Totale dell'attivo	552.293.877,00	3%	16.568.816,31
Patrimonio Netto	230.246.088,39	3%	6.907.382,65
Ricavi caratteristici	78.890.256,06	3%	2.366.707,68

Ragione sociale	% incidenza totale dell'attivo	% incidenza patrimonio netto	% incidenza totale dei ricavi caratteristici
A.C.E.R. Casa Emilia Romagna - Parma	5,25	4,23	16,21
A.S.P. Rodolfo Tanzi	0,54	1,24	0,13
T.E.P. S.p.a.	15,40	11,38	79,71
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.	6,51	10,49	49,52
LEPIDA S.c.p.a.	20,80	32,34	108,85
Fondazione Antonio Bizzozero	0,35	0,78	0,09
Ente Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale	2,77	4,39	4,37
Destinazione Turistica Emilia	0,26	0,13	2,06

In esito alle verifiche di rilevanza di cui sopra la Provincia di Parma include nella sua Area di consolidamento il seguente elenco di organismi partecipati:

Elenco 2 “Enti, Aziende e Società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato 2025 ”	
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna	Missione G - Assetto del territorio ed edilizia abitativa;

T.E.P. S.p.a.,	Missione I - Trasporti e diritto alla mobilità;
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a	Missione I - Trasporti e diritto alla mobilità;
LEPIDA S.p.a	Missione A - Servizi istituzionali, generali e di gestione;
ENTE PARCHI GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE. -	Missione H - Tutela del Territorio e dell'Ambiente;

Il principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 prevede che: *“La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.....Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.”;*

Viene quindi effettuata la verifica dei parametri come sopra riportato per gli enti esclusi per i quali sono pervenuti i bilanci, come segue:

Ragione sociale	Totale dell'Attivo	Patrimonio Netto	Totale dei Ricavi Caratteristici
PROVINCIA DI PARMA	552.293.877,00	230.246.088,39	78.890.256,06
10%	55.229.387,70	23.024.608,84	7.889.025,61
A.S.P. Rodolfo Tanzi	0,54	1,24	0,13
Fondazione Antonio Biz-zozzero	0,35	0,78	0,09
Destinazione Turistica Emilia	0,26	0,13	2,06
Somma percentuali	1,15	2,15	2,28

EVIDENZIATO altresì che la sommatoria dei soggetti esclusi per irrilevanza non presenta per ciascuno dei parametri sopraindicati un'incidenza superiore al 10%;

PRESO ATTO che la Provincia trasmetterà il presente provvedimento e, contestualmente, impartirà le seguenti direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato:

1. i bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi alla Provincia dai soggetti inclusi nell'Area di Consolidamento, entro 10 giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci. I documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) che dovranno essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;

2. a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, gli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e le società del gruppo devono trasmettere alla Provincia:

- le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa dei rispettivi bilanci;

- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011;

CONSIDERATO che, in sede di analisi dei bilanci e della documentazione ricevuta di cui sopra, il competente Servizio potrà richiedere agli enti e società ulteriori informazioni utili alla redazione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e del c. 8 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il Bilancio Consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, mentre, non comportando l'atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;

DECRETA

1) di approvare, sulla base della ricognizione effettuata sugli organismi ed enti partecipati condotta nell'osservanza dei criteri di cui al Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, e descritta nelle premesse, i seguenti elenchi:

Elenco 1 “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Parma”:

Ragione sociale	Forma giuridica	Quota di partecipazione all'01/01/2025	Missioni di Bilancio (Tipologia art. 11-ter c.3 D.lgs 118/2011)
Organismi strumentali			

Nessuno			
Enti strumentali			
Nessuno			
Enti strumentali controllati – art.11ter c.1			
Nessuno			
Enti strumentali partecipati – art. 11 ter c.2			
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna - Parma	Ente pubblico economico	20% (200 quote su 1000)	Missione G: Assetto del territorio ed edilizia abitativa (Tipologia art. 1 1–ter c. 3)
A.S.P. Rodolfo Tanzi	A.S.P. (azienda pubblica di servizi alla persona)	27 quote su 100	Missione K: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Tipologia art. 1 1–ter c. 3)
Fondazione Antonio Biz-zozero	Fondazione	3/7: la Provincia nomina 3 componenti del CdA di cui 1 con funzioni di Presidente	Missione O - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Destinazione Turistica Emilia	Ente pubblico strumentale degli enti locali	Diritto ad un voto in Assemblea	Missione F - Turismo
Ente Gestione Parchi e Biodiversita' Emilia Occidentale	Ente Pubblico	27,03%	Missione H: Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Società controllate – art. 11 quater			
T.E.P. S.p.a.	Società per Azioni	50%	Controllo congiunto con Comune di Parma
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.	Società per Azioni	50%	Controllo congiunto con Comune di Parma

Società partecipate - art. 11 quinquies			
Lepida S.c.p.a.	Società Consortile per Azioni	0,0014%	Società titolare di affidamento diretto
So.pr.i.p. Srl In liquidazione ed in concordato preventivo	Società a Responsabilità Limitata	27,92%	La Società viene inserita in quanto l'ente dispone di una quota superiore al 20%. (Società non operativa che sta completando le attività liquidatorie)

CONSIDERATO, pertanto che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, il perimetro di consolidamento risulta composto dai seguenti organismi partecipati:

Elenco 2 “Enti, Aziende e Società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato 2025”	
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna	Missione G - Assetto del territorio ed edilizia abitativa;
T.E.P. S.p.a.,	Missione I - Trasporti e diritto alla mobilità;
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a	Missione I - Trasporti e diritto alla mobilità;
LEPIDA S.p.a	Missione A - Servizi istituzionali, generali e di gestione;
ENTE PARCHI GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE.	Missione H - Tutela del Territorio e dell'Ambiente;

2) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti inclusi nel suddetto Elenco 2 – Enti componenti il “Gruppo Provincia di Parma” da includere nel Bilancio Consolidato 2025, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4, impartendo le direttive indicate nelle premesse;

3) di demandare al Servizio competente ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2025;

4) di dare atto che in sede di predisposizione del Bilancio Consolidato 2025 si procederà alla verifica del mantenimento e dell'invarianza dei presupposti che hanno determinato il perimetro di con-

solidamento individuato nel presente atto, sulla base delle risultanze dei bilanci dell'esercizio 2025 degli organismi partecipati;

5) di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4605 /2025** ad oggetto:

" INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PARMA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2025. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 19/12/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale